

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per il riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica — Rigetto dell'aggiunta proposta dal senatore Sauli all'articolo 24 del progetto dell'Ufficio centrale — Approvazione degli articoli 24 e 25 del progetto dell'Ufficio centrale — Adozione dell'articolo 26 coll'aggiunta proposta dal ministro dell'istruzione pubblica, non che degli articoli 27 e 28 — Riordinamento degli articoli precedentemente votati dal 17 al 28 — Approvazione degli articoli 29 al 40 colle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale agli articoli 30, 34 e 40 — Riproduzione fatta dal ministro dell'istruzione pubblica dell'articolo 32 del progetto ministeriale — Modificazione al medesimo del senatore Cristiani — Approvazione dell'articolo 32 coll'emendamento del senatore Cristiani, il quale forma il primo alinea dell'articolo 40 — Adozione degli articoli 41 al 46 — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 47 combattuto dal senatore Mameli e dal ministro dell'istruzione pubblica — Ritiro dell'emendamento del senatore Plezza — Approvazione degli articoli 47 al 54 colle aggiunte proposte dal ministro dell'istruzione pubblica agli articoli 53 e 54 — Adozione degli articoli 55 al 57 — Riproduzione dell'articolo 51 del progetto ministeriale dal ministro dell'istruzione pubblica a luogo dell'articolo 58 del progetto dell'Ufficio centrale — Osservazioni del senatore Mameli — Emendamento del senatore Des Ambrois — Adozione dell'articolo 58 coll'emendamento del senatore Des Ambrois, e degli articoli dal 59 al 61 — Emendamento del ministro dell'istruzione pubblica all'articolo 62 — Obbiezioni del senatore Di Castagnetto — Dichiarazione del ministro dell'istruzione pubblica — Senatore Luigi Di Collegno — Adozione dell'articolo 62 coll'emendamento del ministro dell'istruzione pubblica, non che degli articoli dal 63 al 65 — Osservazioni del ministro dell'istruzione pubblica sull'articolo 66 — Adozione di quest'articolo e del 67.

La seduta è aperta alle 2 3/4 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, degli affari esteri e della guerra.)

MARIONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato l'omaggio fatto dall'intendente generale della divisione amministrativa di Chambéry degli atti di quel Consiglio divisionale della Sessione del 1855.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. Nell'ultima adunanza la discussione si aggirò sopra l'articolo 24 dell'ufficio centrale, il quale è così concepito:

« Art. 24. Il Consiglio superiore pronuncia sui mancamenti

e sulle colpe imputate ai professori delle scuole universitarie quando esse sieno tali da poter dare luogo a destituzione od a sospensione, sentito però sempre l'incolpato nelle sue difese.

« Saranno con legge speciale determinati i casi e le colpe che possono dare luogo all'applicazione delle pene anzidette. »

Riguardo a quest'articolo si accordavano il Ministero e l'ufficio centrale, ma era proposto dall'onorevole senatore Sauli un emendamento il quale consisteva nell'aggiungere la menzione « di professori delle scuole secondarie e magistrali » dopo le parole « ai professori delle scuole universitarie. »

MANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola unicamente per rammentare al Senato che nell'ultima seduta il Ministero si oppose vivamente a questo emendamento, dichiarando che, qualora venisse accettato, la legge verrebbe grandemente pregiudicata, e infeevoilita quanto mai l'autorità governativa; tanto che non potrebbe più ripromettersi dal Governo né fermezza nell'interesse degli studi, né forza per riparare agli abusi ed agli inconvenienti che possono di quando in quando succedere nell'insegnamento.

In conseguenza, senza ripetere le cose già dette in ordine a quest'argomento, io prego caldamente gli onorevoli sena-

tori di volerle rammentare, onde, prima di dare il voto, possano conoscere da quali motivi il Ministero era indotto ad opporsi a quest'emendamento.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Sauli: chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 24 quale era proposto.

(È approvato.)

« Art. 25. Può tuttavia il ministro sospendere di sua autorità un professore universitario nei casi d'urgenza o di riparo di grave scandalo, dandone al più presto ufficiale avviso al Consiglio superiore per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 26. Il Consiglio dà il suo avviso sui mancamenti e sulle colpe imputate ai professori delle scuole secondarie e magistrali, sentiti i medesimi nelle loro difese, ove i mancamenti e le colpe siano tali da poter meritare la destituzione, o la sospensione oltre due mesi.

« Questa disposizione è applicabile anche ai direttori, professori, maestri che abbiano compiuto il triennio a mente dell'articolo 16 del regio decreto 4 ottobre 1848. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Questo articolo parla delle colpe imputate ai professori delle scuole secondarie o magistrali e dimentica i direttori.

Diffatti, che sia una dimenticanza lo prova l'alinea successivo nel quale sottomette anche alle stesse regole coloro che hanno percorso già fin d'ora il triennio d'insegnamento, e per conseguenza parrebbe che avessero già acquistato una specie di diritto; tuttavia i direttori sono contemplati.

Dimodochè proporrei che dopo le parole « sulle colpe imputate » si dicesse « i direttori » e quindi « i professori delle scuole secondarie, ecc. »

MARCELLI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

Era vamo anzi già d'accordo col signor ministro.

PRESIDENTE. Non essendo contrastata l'aggiunta, porrò ai voti l'articolo 26 con essa aggiunta.

Chi l'approva s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 27. Il Consiglio conosce in via d'appello delle esclusioni o delle sospensioni dai corsi e dalle scuole che vengano pronunciate contro gli studenti delle Università e delle classi d'istruzione secondaria o magistrale. »

(È approvato.)

« Art. 28. Alla scadenza di ogni triennio il Consiglio superiore presenta al ministro una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo della pubblica istruzione colle osservazioni e proposte alle quali possono quelle dare luogo.

« A questo scopo sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali degli ispettori, dei presidenti delle Università, delle deputazioni provinciali e dei presidi e direttori degli studi nei collegi. »

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Secondo l'intelligenza passata nella seduta antecedente il relatore dell'ufficio centrale e il Ministero concordemente hanno coordinate le disposizioni del capo che si finì di votare testè in un modo che parve ad entrambi più logico, più chiaro.

Se il Senato volesse dal signor relatore udir lettura di questa nuova disposizione ed ordine in cui si seguono gli articoli, credo che farebbe ottimo avviso, perchè potrebbe anche giudicare del merito di questa nuova redazione ed ordinamento degli articoli. Si tratta di 10 o 12 articoli, di modo che la lettura non potrà essere molto lunga.

PRESIDENTE. Prima che il signor relatore proceda alla

lettura debbo spiegare al Senato che oggi non si è distribuita la ristampa degli articoli già votati, onde poter compiere la serie di quel capo che era importantissimo. Probabilmente si farà distribuire domani.

(Il relatore legge gli articoli dal 17 al 27, secondo il nuovo ordine dato a questi articoli del capo già votato.)

Io mi terrò ai numeri attuali che sono nella serie del progetto dell'ufficio centrale per non confondere e perchè ciascuno possa ritrovare sul testo l'articolo di cui si tratta.

« § 3. Del consultore universitario. — Art. 29. Il consultore universitario, addetto al Ministero della pubblica istruzione, è nominato dal Re e scelto fra i professori emeriti ed i dottori aggregati alla facoltà di leggi. »

Se non sorge osservazione io lo metto ai voti.

Chi l'approva voglio alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 30. Egli dà il suo preavviso:

« 1° Sulle domande di dispensa dagli esami, dai depositi e dai corsi, e sulle restituzioni in tempo per gli stessi corsi ed esami;

« 2° Su tutti i reclami per violazione di leggi e di regolamenti;

« 3° Ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti. »

Qui occorre una modificazione al paragrafo primo dell'articolo del progetto dell'ufficio centrale la quale è conseguenza di quella già fatta al paragrafo 1 dell'articolo 21; al tempo stesso se ne potrebbe semplificare il concetto sopprimendo il numero 2 e riducendone il complesso ad un articolo del seguente tenore:

« Art. 30. Egli dà il suo preavviso:

« Sulle domande di ammissioni eccezionali ai corsi ed agli esami; di dispense da questi e dal pagamento dei relativi depositi o di restituzione dei medesimi; ed in generale su tutti i dubbi che possono sorgere circa l'intelligenza ed applicazione delle leggi e regolamenti. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo come venne testè riformato. (Vedi sopra)

Chi vuole approvare questo articolo s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 31. Porta, d'ordine del ministro, dinanzi al Consiglio superiore le accuse contro i professori delle scuole universitarie per i mancamenti e per le colpe che possono essere punibili colla destituzione o colla sospensione, e sostiene nel giudizio le parti del pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 32. Fa pure le parti del pubblico Ministero nelle cause introdotte in appello dinanzi al Consiglio superiore dagli studenti contro ai quali venga pronunciata la pena di esclusione o di sospensione dalle scuole. »

(È approvato.)

« Art. 33. Porta a notizia del ministro le violazioni delle leggi e delle discipline dell'Università. »

(È approvato.)

« Art. 34. Il Re, sulla proposta del ministro, può nominare un vice-consultore che sia addottorato nella facoltà di leggi per coadiuvare il consultore, e per supplirne le veci in caso di assenza od altro impedimento. »

MARCELLI, relatore. Occorrerebbe in quest'articolo una modificazione che è di semplice dettato. Si è fatto opportunamente osservare che sarebbe meglio evitare le parole « il

Re può nominare » senza alterare il senso dell'articolo, e dire invece « sulla proposta del ministro, » ecc. (*Vedi infra*)

PRESIDENTE. La sola differenza che vi sarebbe tra la nuova e la prima redazione si è che invece di dire « il Re può nominare » si direbbe « può essere nominato con decreto reale; » l'articolo rimarrebbe quindi così concepito:

« Art. 34. Sulla proposta del ministro, può essere nominato con decreto reale un vice-consulatore che sia addottorato nella facoltà di leggi, per coadiuvare il consulatore, e per supplirne le veci in caso di assenza od altro impedimento. »

Chi approva questo articolo così redatto voglia alzarsi.

(È approvato.)

« § 4. *Degli ispettori generali.* — Art. 35. Gli ispettori generali sono nominati dal Re. »

(È approvato.)

« Art. 36. Essi invigilano, ciascuno nel ramo cui è addetto, l'andamento della pubblica istruzione; mantengono fermo l'indirizzo degli studi, dando a nome e sotto gli ordini del ministro gli schiarimenti e le istruzioni convenienti ai regi provveditori e, per mezzo di questi, agli ispettori delle scuole elementari, a tenore delle leggi e dei regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 37. Danno rispettivamente il loro parere sulle domande di congedo temporaneo, e sulle supplenze dei professori e dei maestri delle scuole secondarie e magistrali. »

(È approvato.)

« Art. 38. Fanno al ministro le proposte per le nomine delle Commissioni esaminatrici, per le promozioni e per le nomine degli inseganti, e per le distinzioni onorifiche da conferirsi ai medesimi, e per le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta. »

(È approvato.)

« Art. 39. Portano innanzi al Consiglio superiore, d'ordine del ministro, le accuse contro i direttori ed i professori delle scuole secondarie e magistrali, quando esse siano tali da dar luogo a destituzione o sospensione oltre i due mesi, sostenendovi le parti del pubblico Ministero. »

(È approvato.)

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori delle scuole elementari e di un ispettore delle scuole secondarie posto sotto la dipendenza dell'ispettore generale delle stesse scuole, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

MAMELI, relatore. Proporrei che si togliessero alcune parole superflue che non influiscono menomamente nella sostanza.

L'articolo è così espresso:

« Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori delle scuole elementari e di un ispettore delle scuole secondarie, posto sotto la dipendenza dell'ispettore generale delle stesse scuole, provvederanno, ecc. »

Si potrebbe evitare questa ripetizione, e dire:

« Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno ciascuno, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo rimarrebbe così concepito:

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato.)

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io intenderei riprodurre quest'articolo 32 del Ministero, il quale dice:

« Art. 32. L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente raccomandata all'ispettore generale delle scuole secondarie; e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari. »

Io lo credo utile e da inserirsi nella legge, perchè sia ben determinata l'attribuzione precipua degli ispettori generali, cioè quella di ben sorvegliare e dirigere l'istruzione e la disciplina nei convitti e collegi nazionali e nelle scuole normali.

Ben sapete, o signori, che i collegi nazionali furono istituiti allo scopo di servire, direi, come di tipo per le scuole secondarie; come pure le scuole normali devono essere istituite per formare abili maestri.

Quindi l'importanza di queste due specie di stabilimenti è abbastanza provata annunziando unicamente lo scopo per cui sono stabiliti.

Certamente che per mantenere gelosamente in essi la disciplina e i buoni metodi, non che impedire che travolino in qualche punto, è bene che la sorveglianza ne sia rassegnata agli ispettori generali, cioè alla prima autorità fra gli ispettori medesimi.

Quindi io spero che il Senato accondiscenderà a questa disposizione, la quale per sé non altera in nessun modo l'economia della legge; non attribuisce all'ispettore generale uffici che non sieno adatti alla sua qualità; e garantisce maggiormente il buon andamento di questi istituti modelli.

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale aveva abbandonato quest'articolo, mosso da due considerazioni: prima per ragione della materia, perchè è regolamentare e dipende puramente dall'arbitrio del ministro il quale può destinare ora l'uno o l'altro degli ispettori a sua volontà. L'altra considerazione si era quella che quando si era stabilito il disposto generale che si dovesse visitare, bastava questo perchè s'intendessero compresi tutti gli istituti, quindi anche i convitti nazionali.

Tuttavia, siccome il ministro, che è alla testa degli affari, riconosce che questa disposizione sia utile, non guasta sicuramente la legge, non urta con nessun principio, l'ufficio centrale è d'accordo nell'ammettere la sua proposta.

PRESIDENTE. Rileggerò l'articolo al quale accenna l'onorevole signor ministro che era l'articolo 32. (*Vedi sopra*)

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani ha la parola.

CRISTIANI. Desidererei che quest'articolo invece di avere la semplice forma di una raccomandazione, fosse esteso in forma precettiva.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Si può sostituire la parola *affidata* alla parola *raccomandata*.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe aggiungere qualche cosa che mantenesse il disposto dell'alinea e dell'articolo precedente; perchè altrimenti, contro probabilmente quello che intenderebbe il legislatore, verrebbe esclusa per questi collegi la facoltà di farli anche visitare dagli altri funzionari.

MAMELI, relatore. È giustissima l'osservazione del presidente.

A questo si riparerebbe mettendo un alinea, come altri

desiderava; e quello che era primo alinea diverrebbe secondo, così la disposizione comprenderebbe la prima e la seconda parte.

L'alinea poi dell'articolo 40 sarebbe il secondo alinea e così si abbraccierebbero tutte le disposizioni e si schiverebbe ogni inconveniente.

PRESIDENTE. Non mi pare che sia contestata la surrogazione della parola *affidata* invece di quella *raccomandata*.

L'articolo 40 rimarrebbe quindi, secondo le modificazioni arrecaatevi, concepito in questi termini:

« Art. 40. Gli ispettori generali, per mezzo degli ispettori provinciali, provvederanno, ciascuno nella propria sfera d'azione, per le visite dei collegi, dei convitti e delle scuole pubbliche e private, secondo le norme da prescriversi.

« L'ispezione però dei collegi e convitti nazionali è specialmente affidata all'ispettore generale delle scuole secondarie, e l'ispezione delle scuole magistrali all'ispettore generale delle scuole magistrali ed elementari.

« È pur fatta facoltà al ministro di commettere ad altri funzionari da lui dipendenti le visite speciali di qualsiasi istituto di pubblica istruzione. »

Chi approva questa disposizione che formava l'articolo 32 del progetto ministeriale da inserirsi nell'articolo 40 e prima dell'alinea del medesimo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 41. Gli ispettori generali, colla scorta dei rapporti rimessi dai regi provveditori e dagli ispettori, compilano annualmente una relazione generale sulle condizioni di ciascun ramo d'insegnamento posto sotto la loro vigilanza, e la rassegnano colle loro osservazioni al ministro.

« Per cura degli stessi ispettori generali sono raccolti i dati per pubblicare ogni anno una statistica dei rami d'istruzione a cui ciascuno di essi è addetto.

« Tale statistica deve essere pubblicata entro il primo trimestre susseguente all'anno cui essa si riferisce. »

(È approvato.)

« § 5. Della deputazione provinciale per le scuole. — Art. 42. In ogni capoluogo di provincia è stabilita una deputazione provinciale per le scuole, composta

« Del regio provveditore agli studi, che ne è il presidente;

« Di tre delegati del Consiglio provinciale amministrativo, scelti da questo fra i suoi membri, od anche fuori del suo seno fra altre persone distinte per coltura letteraria o scientifica;

« Di un delegato del Consiglio comunale della città capoluogo;

« Dell'ispettore provinciale delle scuole elementari;

« Del direttore degli studi secondari o di chi ne fa le veci nel collegio provinciale stabilito nel capoluogo;

« Di un professore delle scuole secondarie e di un professore della scuola magistrale od un maestro delle scuole elementari, nominati annualmente dal ministro;

« Le funzioni di membro della deputazione provinciale per le scuole sono gratuite. »

(È approvato.)

« Art. 43. I tre delegati del Consiglio provinciale ed il delegato del Consiglio comunale sono annualmente nominati a maggioranza assoluta di suffragio dal rispettivo Consiglio. »

(È approvato.)

« Art. 44. Il segretario del regio provveditore agli studi è pur segretario della deputazione provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 45. La deputazione per le scuole si raduna una volta al mese ed in un giorno determinato per cura del suo presidente o del vice-presidente, il quale sarà il consigliere provinciale anziano.

« Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il regio provveditore o chi ne fa le veci lo stima conveniente. »

(È approvato.)

« Art. 46. La deputazione provinciale invigila l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle scuole secondarie, magistrali ed elementari della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 47. Ordina visite straordinarie negli istituti educativi e d'istruzione della provincia, delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini.

« Accertato lo stato delle cose, essa delibera i provvedimenti che stima opportuni e li propone al ministro quando eccedano le sue attribuzioni.

« Nel caso di urgenza, può immediatamente provvedere facendo chiudere gli istituti e le scuole in cui fossero avvenuti gravi disordini, con riferirne poi al ministro, salvo sempre il disposto negli articoli 6 e 21 riguardo alle scuole ed agli istituti privati. »

PIEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PIEZZA. Proporrei che, invece di mettere « delegando uno dei suoi membri qualora vi siano prove od indizi d'irregolarità o di disordini, » si adotti « delegando uno dei suoi membri, qualora lo creda conveniente, » affinché la sola deputazione di un membro a visitare una scuola non rimanga come una taccia, ossia una prova che ci erano indizi o prove di disordini. Sarebbe già un disordine l'essere solo visitati straordinariamente da un membro della deputazione quando la delegazione non potesse venir fatta se non dopo gravi indizi di disordini.

Se si vuole che la deputazione non abbia da astenersi dalle visite pel timore di screditare una scuola, conviene che la delegazione si possa fare quando la si crede conveniente, senza che la sola deputazione involga un dubbio, sia già una taccia.

MANEKA, relatore. Veramente l'ufficio centrale non attacca una grande importanza a che si ritengano le precise parole dell'articolo, ovvero si sostituiscano quelle che ha proposte il senatore Piezza: « ove si stimi conveniente. »

Tuttavia la differenza non è senza qualche significazione di sostanza, poiché il sottoporre gli istituti dei quali si tratta a visite straordinarie, senza qualche fondamento, produce un effetto morale sfavorevole che è d'uopo evitare. Queste visite straordinarie ed eccezionali gettano il disfavore, la diffidenza ed il disprezzo sullo stabilimento che ne è colpito.

Quindi è da lodarsi la prudenza del ministro nel proporre, che senza prove ed indizi di disordini e di irregolarità non si proceda a visite straordinarie, le quali produrrebbero un effetto contrario e si convertirebbero in vere ed insopportabili vessazioni. Perciò l'ufficio centrale insiste affinché l'articolo si ritenga nei termini in cui è concepito.

PIEZZA. Non è da credere che la deputazione possa mandare delle visite straordinarie se non nel caso vi sia qualche motivo; tuttavia, mettendo nella legge che le si lascia facoltà di mandare visite quando lo creda, ne viene che può qualche volta mandare su semplice voce pochissimo fondata; invece, mettendo nella legge che non si farà se non quando vi sono motivi od indizi, pare che la deputazione non possa mandare a fare una visita straordinaria se non quando vi sono già

prove sicure ed indizi fondati, e in tal caso resterà pregiudicata qualche volta senza ragione la riputazione della scuola. Laddove, lasciando in suo perfetto arbitrio la deputazione, certo non può abusare di questa facoltà perchè appunto comprende l'effetto che una visita può produrre sull'opinione pubblica. Del resto, il solo fatto di aver mandato un delegato non è per sé uno smacco a quella scuola?

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. La disposizione di cui ora si ragiona fu veramente collocata nella legge per meglio tutelare la tranquillità di questi istituti onde fosse ben dichiarato che non si debbono molestare con visite quando non c'è il vero bisogno. Egli è bene che si faccia una visita anche regolare per tutti gli istituti indistintamente onde esaminare la condizione morale ed igienica in cui si trovano; ma poi facendo durante l'anno visite straordinarie, se queste cadono sopra un istituto che pare quasi preso di mira in qualche paese, naturalmente devono dispiacere assai al direttore, al proprietario di tale istituto perchè più o meno ne soffre il credito dello stabilimento. Ed è appunto per prevenire questo inconveniente, che si è voluto dichiarare nella legge che queste visite non si fanno se non quando vi sono motivi fondati di irregolarità o di disordine.

Ora rifletta l'onorevole mio amico il senatore Plezza che si deve prima deliberare dalla deputazione provinciale se sia il caso di fare una visita; che questa deputazione è composta di persone savie, le quali naturalmente non daranno il loro consenso se non vi sono veramente indizi di qualche irregolarità; per conseguenza si può essere sicuri che, se non disordini, certamente qualche irregolarità si troverà nell'istituto.

Rifletta ancora che appunto si indica che si debbono fare queste visite non solamente quando vi sono indizi di disordine ma anche d'irregolarità, di modo che non può recare nocimento al credito, all'onore dello stabilimento. Se si fa una visita per riconoscere un'irregolarità solamente, è cosa di poca importanza da non poterglisi recare discredito di sorta.

Rifletta finalmente che non si sfuggirebbe neppure l'inconveniente a cui vorrebbe riparare, dicendo solamente che in facoltà della deputazione di fare delle visite straordinarie perchè, quantunque non sia dichiarato nella legge, tuttavia si supponrà dall'opinione pubblica che queste visite straordinarie non vengono fatte in qualche stabilimento se non quando vi ha sospetto d'irregolarità o di disordine. Dunque, ammettendo anche le parole dell'onorevole preopinante, questa specie di discredito che potrebbe cadere sullo stabilimento dall'atto solo della visita straordinaria non lo si eviterebbe.

Giacchè ciò non si può evitare è meglio esprimerlo nella legge, è meglio dichiarare che quando si fanno queste visite, il ministro dovrà esserne informato appunto perchè si suppone lo scopo di questa visita; e, qualora nulla vi sia di contrario, si potrà sempre dare un attestato, con cui venga significato che il risultato di quella visita fu per nulla contrario al buon andamento dell'istituto e che questo per nulla ne fu pregiudicato.

Da ciò ben vede l'onorevole preopinante che, con le cautele le quali esistono nell'articolo che si discute, si può sempre riparare a quella specie di danno che potrebbe avvenire all'istituto da una visita straordinaria, perchè, se si farà un rapporto, il direttore, il capo dell'istituto, ha sempre il diritto di conoscerlo e farlo noto se l'interesse del proprio stabilimento lo richiede.

PLEZZA. Io non credo che con queste parole espresse

nella legge si tuteli per nulla affatto l'istituto dalle visite straordinarie, perchè siccome la deputazione stessa è giudice se sianvi indizi sufficienti per delegare uno dei suoi membri a visitare quella scuola, potrà sempre mandarlo quando lo creda, di modo che tali parole non serviranno allo scopo, essendo del fatto suo giudice la sola deputazione. Quando invece si mettano le parole che io ho proposte, cioè che possa fare la visita « quando lo creda conveniente, » non ne viene di conseguenza necessaria che una visita debba interpretarsi come indizio o prova di disordine, perchè la deputazione potrebbe avere altri motivi per accertarsi dello stato di una scuola, che non fossero nè disordini nè irregolarità; potrebbe, per esempio, desiderare di conoscere il perchè una scuola proceda meglio d'un'altra, il perchè in essa l'istruzione progredisca di più che non in quell'altra, e simili. Quindi il solo mandare una visita ad una scuola non sarebbe una taccia di disordine o di irregolarità. Del resto, io non ho proposto di lasciare alla deputazione la facoltà di mandare quando vuole, ma sibbene quando lo creda conveniente; e così si richiederà che il suo giudizio sia preso per deliberazione, il che equivarrà alle parole che vi sono per lo meno degli indizi che rendono necessaria questa visita, e nello stesso tempo non vi sarà taccia di sorta; mentre adesso, non potendosi mandare a questa visita che per disordini, il fatto solo d'aver mandato è segno che almeno vi è gran probabilità che esistessero dei disordini. Nè vale il dire che dopo vi sarà un rapporto, e forse anche in dati casi una decisione che riconoscerà innocente la scuola; giacchè, posta una taccia su d'un istituto essa non viene cancellata per tutti, perchè non tutti sempre s'informeranno dell'esito della visita, e così quella taccia per qualche parte rimane sempre. Io però non insisterò su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Non insistendo il senatore Plezza, io metterò ai voti l'articolo, facendo tuttavia osservare che in esso non è fatto cenno della deputazione, e che nel primo alinea è detto: « propone i provvedimenti al Ministero quando eccedano le sue attribuzioni, » il che propriamente potrebbe riferirsi e al Ministero e alla deputazione. Sarebbe quindi mestieri di surrogare alle parole « le sue attribuzioni » le seguenti « le attribuzioni della deputazione medesima, » tanto più che neppure nell'articolo susseguente è nominata la deputazione, e così sarebbe troppo lontano il nominativo.

MAMELI, relatore. Accetto.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 47 così concepito si alzi.

(È approvato.)

Ora si ha anche a fare l'avvertenza in quanto all'articolo 21 cui si accenna che sarà cura dell'ufficio centrale, nel rivedere la stampa, di fare la classificazione esatta.

« Art. 48. Sulla proposta dei Consigli comunali, essa approva i maestri e le maestre delle scuole elementari da questi Consigli dipendenti; propone ai medesimi gli aumenti di stipendio, l'apertura di nuove scuole, la provvista degli arredi necessari e tutti quegli altri provvedimenti che possono migliorare la condizione delle scuole e degli insegnanti. »

« Essa propone eziandio le spese obbligatorie per l'istruzione, a termini delle vigenti leggi, alla competente autorità amministrativa, affinchè questa provveda, ove ne sia il caso, per farsene lo stanziamento nel bilancio del comune. »

(È approvato.)

« Art. 49. Spetta pure alla deputazione provinciale il decidere le controversie tra le amministrazioni comunali e gli

insegnanti in ordine all'adempimento delle obbligazioni scolastiche. »

(È approvato.)

« Art. 50. Delibera sulla ammissione ai corsi ed agli esami delle scuole secondarie, magistrali ed elementari nei casi in cui l'applicazione dei regolamenti possa dar luogo a dubbietà. »

(È approvato.)

« Art. 51. Nei casi contemplati nei due precedenti articoli è sempre riservato il ricorso al ministro. »

(È approvato.)

« Art. 52. Prende le necessarie informazioni per accertare le colpe ed i mancamenti imputati ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari, che possono dar luogo a destituzione od a sospensione; e, dopo averli sentiti nelle loro difese, ne informa, col suo avviso, il ministro per gli ulteriori provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 53. Finchè non sia emanata la legge speciale, di cui all'articolo 5, la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private. »

« Essa dà il suo avviso per l'apertura di scuole private di insegnamento secondario. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 53, mentre dichiara che la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private, fintanto che non sia emanata la legge speciale di cui all'articolo 5, non dice esplicitamente con quali norme possa accordare tali autorizzazioni. Se non vi fosse in questo articolo la dichiarazione primitiva, cioè fintanto che non sia emanata la legge speciale di cui all'articolo 5, credo che si dovrebbe sottintendere che la deputazione debba accordare l'autorizzazione secondo le leggi vigenti, ma con quella frase che precede pare che possa darla a suo capriccio.

Sarà bene quindi si dichiarò che l'apertura di queste scuole si farà secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, fintanto che non sia provvisto con una nuova legge.

MAMELI, relatore. Sì, sì, secondo le leggi e regolamenti vigenti.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Proporrei poi anche un secondo emendamento all'alinea il quale non tende se non a comprendere bene la facoltà che è data in questa materia alla deputazione provinciale.

L'alinea dice: « Essa dà il suo avviso per l'apertura di scuole private d'insegnamento secondario. » Ora qui non sarebbero contemplati i convitti; e siccome si sa che vi sono anche molti convitti privati che servono per educare giovani alle scuole secondarie, è bene siano compresi, e dire: « Essa dà al ministro il suo avviso per l'apertura di scuole private o convitti d'insegnamento secondario. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. L'articolo 53 sarebbe dunque così concepito:

« Art. 53. Finchè non sia emanata una legge speciale, di cui all'articolo 5, la deputazione può autorizzare l'apertura di scuole elementari private, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. »

« Essa dà il suo avviso al ministro per l'apertura di scuole e convitti privati d'insegnamento secondario. »

Chi approva s'alzi.

(È approvato.)

« Art. 54. Dà pure il suo parere sulla domanda di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dalle leggi e dai regolamenti; propone al ministro le promozioni, gli aumenti di

stipendio, i sussidi, le gratificazioni e le distinzioni onorifiche di cui gli insegnanti stessi possono rendersi meritevoli. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'istituzione di queste deputazioni provinciali è, come il Senato ha ben compreso, diretta a scentralizzare alquanto l'amministrazione delle scuole non solamente elementari, ma pur anche secondarie. Ciò era necessario tanto più dopo la soppressione delle Commissioni permanenti; perocchè, se non si dessero maggiori attribuzioni anche per l'insegnamento secondario a queste deputazioni, il numero degli affari che arriverebbero al Ministero sarebbe troppo considerevole, e d'altronde ciò sarebbe stato contrario a quella tendenza ragionevole di procurare sempre, per quanto lo possa permettere l'ordine e il buon andamento del servizio, di cercare di scentralizzare e invece di affidare all'autorità provinciale quelle attribuzioni che si possono da essa compiere senza inconvenienti.

Per lo che mi pare che, trattandosi di dare congedi agli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti, sia bene dare questa facoltà alle stesse deputazioni provinciali. Ognun vede che, se per un congedo, supponiamo, di 5, 10 o 15 giorni, fosse necessità inoltrare la domanda al ministro, forse passerebbe l'opportunità per l'insegnante di averlo prima ancora d'esservi autorizzato, e poi occuperebbe inutilmente l'amministrazione centrale di una cosa per sé di sì piccola entità.

Quando nei regolamenti sia dichiarato che le deputazioni o chi per esse, il provveditore, non potrà dare congedi agli insegnanti se non di un dato numero di giorni, si evita il pericolo che l'insegnamento possa scapitarne.

Proporrei pertanto che, invece di dire all'articolo 54 « Dà pure il suo parere sulle domande di congedo, ecc. » si dicesse: « Delibera sulle domande di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti. »

MAMELI, relatore. L'ufficio centrale accetta. Solamente osserva che alla parola *delibera* si potrebbe surrogare la parola *provvede*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho alcuna difficoltà.

PRESIDENTE. ... provvede sulle domande di congedo degli insegnanti nei limiti assegnati dai regolamenti, ecc. »

Chi approva quest'articolo così compilato sorga.

(È approvato.)

« Art. 55. Sottopone al ministro i casi in cui vi abbiano tali accuse contro gli ispettori provinciali, i direttori e professori delle scuole secondarie e magistrali, che possano dar luogo a censura, sospensione o destituzione. »

(È approvato.)

« Art. 56. Esamina i dati statistici relativi all'istruzione pubblica e privata della provincia, e li trasmette annualmente al ministro colle sue osservazioni. »

(È approvato.)

« Art. 57. Invigila sopra tutte le istituzioni fondate dalla liberalità dei privati, delle opere pie o di pubbliche amministrazioni, che abbiano per iscopo, in tutto od in parte, l'educazione e l'istruzione magistrale, secondaria ed elementare. »

(È approvato.)

« § 6. Del regio provveditore agli studi. — « Art. 58. Il regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è nominato dal Re. »

« In caso di assenza o di impedimento è rappresentato dal vice-presidente della deputazione provinciale. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quest'articolo è sostanzialmente diverso da quello proposto nel progetto ministeriale.

Il Ministero proponeva un articolo della conformità seguente: « L'ufficio di regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è affidato all'intendente provinciale ad altra persona che sia distinta per coltura scientifica o letteraria e per pratica conoscenza delle cose dell'insegnamento. » Qui si proponeva in massima che debba essere l'intendente incaricato delle funzioni di provveditore agli studi, salvo a nominare all'uopo quelle altre persone che possono essere più atte a così importante ufficio. Or l'articolo corrispondente del progetto dell'ufficio centrale non nomina specialmente l'intendente nè alcun'altra persona, ma lascia la facoltà libera al ministro di nominare chiunque.

Mi si consenta di rendere conto al Senato dell'intendimento che ebbe il Ministero nel fare la sua proposta.

Il provveditore è il capo che rappresenta il Governo per l'istruzione pubblica in ogni provincia. Ei non è solamente incaricato di sorvegliare, ma si pure di eseguire tutti gli ordini delle autorità preposte alla pubblica istruzione.

Egli deve tenersi in continui rapporti non solamente coll'autorità immediata delle scuole secondarie, ma anche coi comuni per tutti i loro collegi e le loro scuole elementari.

Giova dire che nel sistema attuale, in quanto alla direzione ed ingerenza per le scuole secondarie, il provveditore si trova in buona parte quasi come sgravato; perciocchè, secondo gli intenti del Ministero, dovrà esservi in ogni collegio di scuole secondarie un direttore degli studi, il quale faccia quanto una volta adempivano i prefetti e poi i provveditori.

In tutti i collegi dove esistono direttori speciali degli studi, l'andamento di essi lascia poco a desiderare; la disciplina vi è sempre più ferma; i buoni metodi sono sempre meglio conservati; gli esami vi si danno con maggior esattezza e, direi anche, con maggior imparzialità. Ben si comprende che, essendovi un'autorità la quale risieda nello stabilimento, e quindi tutti i giorni si trovi in contatto cogli insegnanti e coi discepoli, può di leggieri provvedere al buon indirizzo dell'istituto.

Un provveditore agli studi non è possibile che si trovi in più luoghi e allo stesso servizio, dimodochè ben si comprende come, senza una persona, un'autorità la quale sia specialmente incaricata della disciplina e del buon andamento dei collegi, non si potrà mai avere in essi quella certa regolarità, quel buon ordine che tanto sono necessari al loro progresso. E perciò il sistema del Ministero si è di procurare che in tutti i collegi vi sia un direttore speciale agli studi, il quale abbia la responsabilità della disciplina, dell'eseguimento di tutti gli ordini del Governo e della autorità preposte alla pubblica istruzione.

Ciò ammesso, il provveditore dovrà particolarmente ingersirsi nelle scuole elementari, e quindi trovarsi in contatto coi comuni, poichè nel nostro sistema la massima parte delle scuole elementari è istituita dai comuni e dai medesimi pagata.

Ora, o signori, per superare gli ostacoli principali che si incontrano per istituire queste scuole, ed, istituite che sono, perchè gli stipendi sieno proporzionati veramente all'ufficio di maestri, si richiede un'autorità la quale abbia molta influenza sui comuni medesimi, che possa conoscere lo stato loro economico, che possa conoscere come sono composti i Consigli e le tendenze dei membri che li compongono, onde sapersi regolare per ottenere quanto possono in favore dell'istruzione elementare. È necessario poi che abbia una grande autorità sopra i comuni medesimi. Ora, in genere, o signori, i provveditori, come sono ora costituiti, godono realmente di autorità e di forza morale presso i comuni? Io credo che voi

tutti ne dubiterete. Vi sono persone le quali coprono la carica di provveditore degli studi, che, quantunque per i loro meriti personali esercitino una grande influenza di una sfera che si estende più o meno al di là del luogo che abitano, tuttavia non ve ne sono molte che possano avere forza morale sopra i comuni delle provincie da indurre i medesimi a comprendere bene l'importanza dell'insegnamento ed a fare tutti quegli sforzi che sono necessari per poterlo bene diffondere e per poter migliorare anche la condizione dei maestri. Ora per dare tal forza ai provveditori, qualora eglino non siano già presi nella categoria di altri funzionari che appunto per le altre loro attribuzioni godono già di una influenza benefica sui comuni, bisognerebbe fare una vera classe di funzionari superiori, bisognerebbe toglierli dallo stato anfibio in cui ora sono. Ora sostengono il loro ufficio, si può dire, gratuitamente, giacchè l'indennità che loro si corrisponde di 400 a 600 lire all'anno, oltre a qualche centinaio di lire per le spese d'ufficio, non è certo sufficiente per costituire un equo onorario per un ufficio consimile.

Generalmente quelli che lo esercitano sono persone che lo assumono per pura compiacenza al Governo, piuttosto che per interesse proprio. Onde ne viene che, salve eccezioni esemplarissime, esse se ne occupano sul sodo quando gli'interessi propri lo consentono loro.

Nò si può richiedere loro di più, dacchè in massima parte son persone che attendono all'esercizio di qualche professione. Ora devono avantitutto attendere ai propri affari, all'esercizio della professione, e se hanno poi qualche ora di soprappiù si occupano delle cose dell'istruzione pubblica.

In tale condizione di cose è impossibile avere nella provincia un'autorità superiore della pubblica istruzione, la quale eserciti quella conveniente influenza che è necessaria per far prosperare l'insegnamento elementare. Quindi bisognerebbe, come già io diceva, stabilire una nuova classe di funzionari e retribuirli convenientemente onde fossero in grado di attendere unicamente all'istruzione.

Per ciò fare non si potrebbe assegnare loro meno di 2500 a 3000 lire all'anno.

Abbiamo 80 provveditori nello Stato; bisognerebbe quindi fare una spesa di 120,000 a 150,000 lire: ora conviene, nello stato in cui si trovano le finanze dello Stato, fare cotale spesa mentre poi vi sono tante altre parti della pubblica istruzione che hanno bisogno di maggiori fondi per essere perfezionate?

Certamente tutti voi mi direte che ciò non è conveniente e non siamo in grado di incontrare una spesa così grave per creare questa nuova classe d'impiegati. Ma, ancorchè ciò si facesse, avremmo noi conseguito compiutamente il nostro scopo? Avremmo impiegati quali si possono desiderare perchè l'istruzione progredisca realmente? Io oso dubitarne; perchè, se vi sarebbe il vantaggio di avere un'autorità ben retribuita la quale potrebbe consacrare tutto il suo tempo all'istruzione pubblica, le mancherebbero però sempre quei mezzi de' quali unicamente l'intendente può disporre presso i comuni.

Aggiungete che, appunto perchè l'intendente è l'autorità principale dell'amministrazione comunale, gode anche di quella tradizionale autorità la quale aggiunge sempre forza ad un funzionario pubblico.

Ora questa influenza per indurre i comuni a fare il loro compito in materia d'istruzione elementare non potrebbero mai averla i provveditori regi i quali non avessero le altre attribuzioni amministrative che spettano all'intendente.

È da queste considerazioni che il Ministero era indotto a preferire in regola generale gli intendenti come provveditori regi, ai provveditori nominati come si usa secondo il si-

stema attuale. Certamente si possono fare delle obiezioni a questo sistema. Si può dire che gli intendenti sono già troppo oberati, che difficilmente potrebbero attendere alla pubblica istruzione, che essi possono forse influire politicamente sopra le nomine, sopra la direzione dell'istruzione pubblica, mentre essa deve essere collocata in un campo tutt'affatto quieto e sereno, e la politica deve rimanere continuamente estranea a tutto quanto riguarda la coltura nazionale.

Queste sono le due principali obiezioni che si possono frapporre al sistema proposto dal Governo.

Alla prima però io rispondo che, fintanto che le provincie si trovano circoscritte in così ristretti confini come or sono, l'intendente troverà sempre il tempo necessario per provvedere all'istruzione pubblica, alla parte particolarmente dell'istruzione elementare; che, coll'aiuto di qualche impiegato subalterno il quale faccia le veci di segretario, può tenersi costantemente a giorno di tutte le cose che riguardano questo ramo d'amministrazione, e conservare nei propri archivi queste pratiche, le quali bisogna purtroppo dire che nel sistema attuale, instabile, generalmente si disperdono. Non si può dire che esistano nelle provincie gli archivi delle pratiche, direi quasi, solamente di un lustro. Vi sarà qualche provincia in cui si conservano, ma generalmente si disperdono, perchè non vi è un ufficio stabile.

Dunque non mi pare che questo ponga ostacolo, tanto più che l'esperienza stessa che ho acquistata, in pochi mesi è vero, ma in cui seguiti con particolare attenzione queste cose, appunto per conoscere se questo sistema peccava da qualche lato, mi provò ciò esser vero; e debbo dichiarare che, dove vi è l'intendente incaricato provvisoriamente dell'ufficio di provveditore, le pratiche procedono con molta alacrità, e, direi anche, sovente con buon successo. Io ho sempre veduto che una parola, una visita fatta dall'intendente ad un Consiglio comunale, ha sempre i migliori risultati, appunto per quella autorità che ei già vi esercita costantemente. Debbo aggiungere che tanto non istà il dire che tali funzionari, per esser sopraccarichi di attribuzioni, non potranno sobbarcarsi ancora a questo ufficio; generalmente lo accettano di buon grado e lo disimpegnano con alacrità.

L'altra obiezione dicevo esser quella che forse potrebbe il Governo agire politicamente sopra l'istruzione pubblica, affidando la suprema direzione di essa nelle provincie agli intendenti. Ma a questo riguardo io osservo che, se è necessario per avere un centro nelle provincie efficace per l'andamento della pubblica istruzione, cioè se è necessario di avere un'autorità forte, un'autorità la quale si occupi maggiormente, e che quindi possa dare tutta la guarentigia necessaria che tutti gli ordini saranno eseguiti, che i regolamenti saranno applicati, bisognerebbe creare, come testè diceva, un ordine d'impiegati appositi. Ora, se ciò si facesse, sarebbero tanto i nuovi provveditori quanto gli attuali intendenti impiegati del Governo. Quindi, se il Governo volesse agire politicamente, potrebbe sempre servirsi tanto dei provveditori quanto degli intendenti. Ma dirò anzi che nel sistema attuale vi è maggior pericolo che la politica s'immischi nella nomina dei provveditori, di quello che vi sarebbe se si incaricano gli intendenti, perchè la carica d'intendente è stabile. Certamente che col cambiare di Ministero non si cambiano gli intendenti; di modo che questi sono uomini politici nel senso che conservano l'ordine, ma non nel senso che debbano assolutamente variare affatto nelle idee politiche generali col variare di un Ministero. L'intendente eseguisce gli ordini amministrativamente, ma è generalmente stabile. In quella vece i provveditori ora assai facilmente si cambiano. Col cambiare di un Ministero

si mutano appunto perchè non sono impieghi fissi, e si possono cambiare senza inconveniente; per lo che dicevo nel sistema attuale essere assai più facile poter improntare il colore politico ai provveditori, che non se questo ufficio fosse affidato agli intendenti che sono impiegati stabili.

Ecco, o signori, quali sono le principali considerazioni le quali conducevano il Ministero a stabilire in massima che l'ufficio di provveditore agli studi fosse deferito agli intendenti. Però non ha creduto che si potesse dichiarare in modo assoluto; quindi stabiliva unicamente che in genere fosse deferito agli intendenti, e si riservava la facoltà di nominare anche altre persone, quando si fosse potuto fare senza inconvenienti. Si è fatta questa riserva: prima di tutto perchè nei grandi centri, per esempio, come sarebbero Torino, Genova, forse altre città, e generalmente in tutti i capoluoghi di divisioni generali, forse l'intendente non può occuparsi veramente con bastante attività dell'istruzione pubblica, e quindi non converrebbe affidare a lui questa carica, e perchè in questi grandi centri è assai facile trovare uomini colti ed anche posti in condizioni sociali tali da poter sul serio prendere l'incarico di provveditore agli studi e disimpegnarlo bene. Secondo adunque il progetto ministeriale, avrebbe una regola generale di attribuire tale ufficio all'intendente nelle città di provincia e particolarmente nelle piccole città.

Nelle città più cospicue esso avrebbe ricorso alle persone, le quali potessero incaricarsi di quest'ufficio con buon successo.

Nel progetto dell'ufficio centrale è vero che non si legano le mani al Governo, il quale potrebbe sempre ancora nominare degli intendenti a provveditori; ma ciò rimane unicamente in via eccezionale.

Quest'è la differenza che corre tra i due progetti.

Credevo che non si dovesse lasciar passare quest'articolo senza dichiarare bene l'intendimento del Governo nella nomina di questi funzionari. È importante, perchè, dico, il sistema è piuttosto cardinale; costituisce uno dei perni, si può dire, del progetto medesimo; ed era bene che il Senato ne fosse informato prima di deliberare, e potesse conoscere a fondo lo scopo e le conseguenze di questa modificazione.

Signori, se dobbiamo anche ricorrere all'esperienza di altri paesi, vediamo che, dopo aver tentate e ritentate prove, finalmente si sono dovute mettere nelle mani dell'autorità amministrativa centrale le funzioni, le quali corrispondono a quelle di provveditore agli studi presso di noi.

Io ho esaminato con qualche attenzione l'ordinamento dell'amministrazione nei diversi paesi, ed ho scorto che ovunque sono le autorità centrali delle provincie o di una circoscrizione che corrisponda ad esse, che hanno la somma delle cose per quanto riguarda all'istruzione elementare (intendiamoci bene) del circondario stesso.

In Francia si è voluto variare.

Nel 1850 si sono stabiliti dei rettori per ogni dipartimento: impiego che corrisponderebbe a quello di provveditore presso di noi, con una differenza, o signori, che codesti rettori erano lautamente pagati, perchè avevano un *maximum* di 6000 lire ed un *minimum* di 4800 lire all'anno. Eppure, o signori, essi hanno fallito alla prova: e l'esperienza ha indotto di poi il Governo francese a recedere da questa innovazione (dico innovazione, perchè anteriormente erano già i prefetti che avevano la direzione della pubblica istruzione per quanto riguarda le scuole elementari), a recedere, ripeto, a circoscrivere le attribuzioni dei rettori, diminuendone il numero, alle scuole secondarie ed alle accademie, e restituire ai prefetti la direzione delle scuole elementari.

Se si leggono le considerazioni che hanno indotto il Governo francese a recedere dal sistema dei rettori per quanto all'istruzione elementare, sono precisamente quelle che io accennai, cioè la grande influenza, la forza morale dei prefetti sui comuni, la loro ingerenza nei bilanci comunali, per cui possono ben conoscere lo stato economico dei comuni, da far sì che l'istruzione elementare possa prosperare, possa meglio diffondersi e perfezionarsi, e nello stesso tempo i maestri possano essere meglio retribuiti.

Pertanto io proporrei, senza voler sciogliere fin d'ora il nodo in un modo reciso, che si adottasse il temperamento che si trova espresso nell'articolo del Ministero, il quale, mentre non costituisce un sistema radicale col dichiarare che in qualunque caso, in qualunque provincia debba essere l'intendente incaricato delle funzioni di provveditore, senza stabilire ciò recisamente, pure comincia ad avviare a questo sistema lasciando al ministro la facoltà, che in generale sia l'intendente incaricato di queste funzioni.

Aggiungo una sola breve considerazione, poi finisco; ed è la seguente:

Attualmente i maestri delle scuole elementari non sono meno di 8 mila, ed onde l'istruzione si diffonda in tutti gli angoli dello Stato, e quindi tutta la popolazione ne possa fruire, conviene forse portare questo numero ad 8 mila almeno.

Ognun vede quanto questo personale sia numeroso; e da ciò ognun vorrà pur dedurre la convenienza che vi abbia un funzionario, il quale abbia efficaci modi per conoscere bene tutto questo personale, sotto il rapporto della moralità e della condotta, e sotto il rapporto della capacità.

Questa considerazione, o signori, io la sottopongo pure a voi.

Non è che io voglia fare della politica, ne ripugno assolutamente; ma sento profondamente il bisogno di dare un avviamento morale all'istruzione in genere, e particolarmente all'istruzione elementare; giacchè, o signori, nelle piccole terre l'istitutore è eminentemente educatore, e se l'istitutore è cattivo, sarà pure cattivo educatore, e voi avrete una pessima generazione; quindi la necessità di una autorità che sia in grado di bene invigilare alla moralità ed alla capacità dei maestri.

Son lontanissimo, lo ripeto, le mille miglia dal volere fare della politica di una istituzione di pubblica istruzione, ma ripeto che dobbiamo studiare tutti i modi più opportuni se vogliamo che l'istruzione si diffonda, e la società possa trarne frutto; se vogliamo che l'istitutore sia educatore, e, per conseguenza, la sua condotta sia sotto ogni aspetto irriprovable. Non ho più nulla ad aggiungere. Lascio al Senato di giudicare.

MAMELI, relatore. La questione eccitata dal signor ministro avrebbe grande importanza se si trattasse di pronunciare l'esclusione degli intendenti, ma non è questo il pensiero dell'ufficio centrale; ha voluto bensì lasciare al ministro piena libertà affinché, ove siano notabili e distinte persone che possano rispondere all'uopo, le destini ad esercitare le funzioni di provveditore; altrimenti ne affidi l'incarico agli intendenti.

Lo stabilire però che di regola debbano gli intendenti essere prescelti, l'ufficio ha creduto e lo crede tuttavia inconvenientissimo per le stesse ragioni sulle quali ha il ministro inteso fondare la sua proposta.

Non parlo della influenza politica, che è pure una delle naturali conseguenze di quel sistema: Da ciò, non dubito, saranno state aliene le intenzioni del ministro; è però vero

che anche contro le più rette di lui intenzioni, e dei successori, l'effetto risulterà, e la pacifica carriera dell'insegnamento degenererà in una palestra politica che metterà in imbarazzi lo Stato, pregiudicando grandemente l'andamento della cosa pubblica.

Ma anche senza guardare la cosa dal lato politico, altre gravi considerazioni consigliano di seguire la via che l'ufficio ha proposto.

Il signor ministro calcola moltissimo sull'influenza degli intendenti, maggiore certamente di quella di un piccolo cittadino. Questo è vero se si parla d'influenza d'autorità; non è però questa, a nostro avviso, l'autorità che può conferire al bene ed al progresso dell'istruzione, sibbene l'autorità morale che in un virtuoso, onesto ed illuminato cittadino può trovarsi in grado di gran lunga superiore ad un intendente: autorità che si acquista colla persuasione e coll'esempio, colla abnegazione e col sacrificio.

L'influenza inoltre degli intendenti può nuocere alla libertà dei comuni, spesso ancora più o meno direttamente al progresso dell'istruzione, ove l'intendente abbia in vista altri oggetti di pubblica utilità da promuovere, perchè stimati da lui più urgenti o più importanti. Quindi ancora spesso incompatibilità dei due uffici di provveditore e d'intendente, dovendo in tale qualità tutelare gli interessi del comune.

Per altra parte, anche volendo supporre negli intendenti le più favorevoli disposizioni onde promuovere l'istruzione, non sempre si troveranno forniti dei lumi speciali e di tutti gli altri che a tale uopo si richiedono; la molteplicità stessa delle funzioni degli intendenti servirà d'ostacolo a potersi occupare di proposito dell'istruzione; quindi necessità di riguardarla come un affare affatto secondario, e di rimetterne tutta la cura ad un impiegato subalterno. E qui non è d'uopo che io vi segni i funesti effetti che dovranno risultarne, ben di rado avvenendo che si trovi nei subalterni quella copia di lumi, quello zelo disinteressato ed infaticabile, quella operosità ed imparzialità che sono le migliori guarentigie dell'insegnamento.

Concludo pertanto persistendo nell'avviso dell'ufficio centrale, che è preferibile anche per il riflesso che, mentre non vincola il ministro nella scelta, non esclude neppure gli intendenti, ove la loro nomina a provveditori sia resa necessaria dalle circostanze, e giustificata abbastanza dalle qualità del soggetto.

DES AMBROIS. Per lasciare al Ministero la libertà d'azione, e nello stesso tempo migliorare la redazione del progetto di legge, io proporrei che l'articolo fosse così concepito:

« Il regio provveditore agli studi in ogni capoluogo di provincia è nominato dal Re: tale ufficio può anche essere affidato agli intendenti: in caso di assenza od impedimento del regio provveditore, esso è rappresentato dal vice-presidente della deputazione provinciale. »

MAMELI, relatore. Siccome questa proposta non differisce essenzialmente dalla nostra, colla quale anzi coincide, ed è di più un mezzo di conciliazione, l'ufficio centrale è disposto ad accettarla.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io accetto di buon grado l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Des Ambrois, perchè difatti dà al Ministero la latitudine che egli chiede, giacchè non fu mai sua intenzione di stabilire la massima assoluta che non si debbano nominare altri che intendenti a provveditori agli studi. Solamente egli ha voluto dichiarare per qual sistema egli propenda, onde non gli si possa fare appunto quando nelle sue nomine di frequente predilige intendenti a quella carica.

Certamente che, quando in qualsiasi provincia troverà un personaggio che non sia anche impiegato, e che voglia e che sappia attendere convenientemente, il Ministero (di questo può riposar tranquillo l'onorevole senatore Mameli) lo avrà ben caro, e sarà lieto di servirsi della sua offerta. Debbo però confessare che nello stato attuale delle cose non è tanto facile il rinvenire di siffatti personaggi.

L'onorevole senatore Mameli che ebbe già il governo della pubblica istruzione, deve conoscere come procedano le cose, deve sapere che in molte provincie, sia provveditore agli studi l'intendente, o sia un'altra persona, gran parte delle pratiche bisogna affidarle od almeno recarle all'intendente, se vogliono condurre a buon termine, appunto perchè il provveditore difetta degli elementi, della corrispondenza, di quelle relazioni e autorità morale, precipuamente presso dei comuni, che si trovano fra le mani dell'intendente.

D'altronde nel sistema attuale l'intendente è già di per sé un semi-provveditore, perchè fa parte del Consiglio provinciale, laddove nell'altro sistema non ne farebbe più parte, se non è provveditore; dunque ben si vede che anche di presente, se non di diritto, certo di fatto, la massima parte delle cose viene spedita dagli intendenti, salvè sempre alcune eccezioni, perchè vi sono pure certe provincie, su cui provveditori attivissimi e zelanti hanno molta influenza morale a sciogliere difficoltà, a terminare lodevolmente delle pratiche, nelle quali un intendente dovrebbe spesso anche far valere il suo ascendente di pubblico funzionario. Di ciò non si muove verun dubbio; però sono casi assai rari; e quantunque non manchino nelle provincie uomini capaci, nondimeno è difficile il trovare chi voglia e possa attendere a quest'opera (qui sta la questione principale), che voglia e possa attendervi per una retribuzione di lire 600.

Dunque in fatto non si può contestare che per gran parte delle pratiche relative all'istruzione elementare bisogna rivolgersi all'intendente perchè coadiuvi, perchè colla sua autorità concorra a terminarle.

Io non risponderò all'altra osservazione mossa dall'onorevole relatore, perchè, più che non stabilire una massima, io volevo fare una dichiarazione, voleva cioè si conoscesse il mio intendimento a questo riguardo.

Io quindi ripeto di accettare l'emendamento, di poter anche scegliere i provveditori fra gli intendenti. Il Ministero se ne servirà certamente fino a tanto che l'esperienza gli dimostrerà che vi sono degli inconvenienti; allora poi colla stessa franchezza dichiarerà che si è ingannato.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti l'articolo compilato, secondo la proposta del senatore Des Ambrois. (Vedi sopra)

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 59. Egli invigila sopra tutti gli impiegati addetti nella provincia all'istruzione ed alla direzione di istituti educativi, acciò adempiano ai loro obblighi ed osservino le leggi ed i regolamenti. »

(È approvato.)

« Art. 60. A lui spetta il fare eseguire gli ordini relativi alla pubblica istruzione e le deliberazioni della deputazione provinciale per le scuole. »

(È approvato.)

« Art. 61. Esso corrisponde direttamente col ministro, invigila sopra tutte le scuole pubbliche e private della provincia, richiamandovi, all'uopo, l'osservanza delle vigenti discipline, e promuove dalla deputazione provinciale e dal ministro gli opportuni provvedimenti. »

(È approvato.)

« Art. 62. Egli eseguisce o fa eseguire da qualche membro della deputazione provinciale da lui designato una visita almeno all'anno in tutti gli istituti d'istruzione e di educazione che sono nella provincia: colle cautele però e coi riguardi che la condizione speciale degli istituti femminili, massime regolari, richiede. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Dopo la lunga discussione che ebbe luogo sull'articolo 10, riguardo appunto a queste cautele che sono ancora accennate nell'articolo testè letto, e l'esito che ebbe quella votazione, io pregherei l'ufficio centrale ed il Senato di prescindere da questo alinea per non essere in contraddizione colla votazione suddetta sull'articolo 10.

Dichiaro che questi riguardi saranno precisati nei regolamenti, si dirà il modo in cui si dovranno usare; ma stabilire in una legge che si debbano usare riguardi, cautele per la visita di certi stabilimenti senza determinarli, invece di acquietare la cosa, desterebbe sempre delle pretese, le quali poi difficilmente si potrebbero appagare.

Bisogna che nella legge sieno bene definite le attribuzioni ed i diritti, e non conviene stabilire delle massime di galateo. Questa sarebbe anche una specie di massima di galateo stabilita nella legge; e giacchè fu tolta all'articolo 10, dove si diceva: « tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità, » così io pregherei il Senato di toglierla anche qui per quanto riguarda le visite.

Certamente, per fare queste visite nei convitti, nelle scuole femminili tanto regolari che secolari, bisogna usare delle norme particolari, ma queste vengono stabilite in un regolamento a parte, e non in questa legge.

PRESIDENTE. Si propone la soppressione di quest'ultima frase. Metterò ai voti questa frase separatamente.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

Io dichiaro di non voler rompere quell'unione che ci fu finora fra tutti i membri dell'ufficio centrale. Ma su questo punto particolare, vedendo che dal relatore non si è ancora presa la parola, io persisto dal mio canto nel sentimento espresso dall'ufficio nella sua relazione.

Allegava l'onorevole ministro la votazione precedente del Senato relativamente, credo, all'articolo 9...

CERRARIO, ministro degli affari esteri. È l'articolo 10.

DI CASTAGNETTO. Credo che sia nell'articolo 9, dove è detto: « Nelle leggi e nei regolamenti relativi ai diversi rami d'insegnamento saranno determinate le particolari cautele da usarsi nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. No, no, è l'articolo 10.

DI CASTAGNETTO. Allora prego il signor ministro a volerli indicare come si trovi nell'articolo 10 questa frase.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Nell'alinea dell'articolo 10 è detto: « tuttavia nel provvedere alla direzione ed istruzione religiosa si useranno le cautele ed i riguardi voluti dalla loro specialità. »

Dunque ora qui si ripetono le stesse parole cautele e riguardi in quanto alle visite, di modo che gli stessi motivi che hanno indotto il Senato a non accettare l'alinea dell'articolo 10 occorrono in questo caso.

Credo che il principale motivo si era che non conveniva di stabilire nella legge queste norme vaghe, indecise, le quali era bene di mandarle ai regolamenti, e le stesse ragioni, ripeto, vi sono per quest'alinea.

Non c'è dubbio, ed il ministro lo dichiara, che trattandosi di visite a farsi nei collegi e nei convitti femminili, tanto re-

golari che secolari, si debbono adoperare delle norme particolari; ma inserire ciò nella legge così vagamente, non lo credo conveniente.

DI CASTAGNETTO. L'osservazione che io faccio è che le case religiose d'educazione, essendo autorizzate dal Governo, ed essendo state recentemente ancora più esplicitamente riconosciute con una legge, io credo che il Governo le ammette e le riconosce con le regole che formano la loro essenza, e che contraddirebbe a se stesso, ove non usasse a loro riguardo quelle cautele che sono necessarie a mantenere la chiusura, ed affinché siano osservati i regolamenti delle case medesime in tutta la parte che costituisce la loro natura, e si può dire la particolare loro esistenza.

Quindi sembra che la disposizione stata adottata dall'ufficio centrale non contraddica per niente a questa massima.

Tuttavia, se il ministro dichiara esplicitamente che i riguardi dovuti alle case religiose femminili saranno oggetto di un regolamento particolare, io credo che, prendendo atto di questa dichiarazione, sia inutile prolungare la discussione.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Io lo dichiaro apertamente: è solo per non mettere in una legge una espressione meno precisa, ma non ho difficoltà di provvedere in via regolamentaria a che si usino tutti questi riguardi.

MARRELLI, relatore. L'ufficio centrale accetta di buon grado questa dichiarazione, e si dichiara soddisfatto.

È tanto più l'ufficio accetta ben volentieri questa dichiarazione, in quanto che realmente le parole che sono nell'articolo non contengono nemmeno una idea concreta, precisa.

Per conseguenza non si tratta di abbandonare un principio, la cosa è la stessa, colla riserva soltanto che il ministro vi provvederà nei regolamenti.

DI COLLEGGIO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Collegno ha la parola.

DI COLLEGGIO L. Ho domandato la parola solo perchè il ministro, dichiarando di acconsentire che faccia parte di regolamenti particolari quanto si vorrebbe indicare in quest'articolo, diceva che queste misure sono cose di galateo.

Io credo che in qualunque modo si abbia da provvedere in questa materia, si dovrà andare più in là di quello che richiede il galateo. Come precisamente esprimeva il senatore Di Castagnetto, per alcuni di tali stabilimenti si tratterà di chiusura. Se si vuole che queste religiose, che sono conservate dalla legge del 29 maggio dello scorso anno, possano dare l'istruzione come porta la loro regola e per conseguenza il loro dovere, allora non si tratta solo di galateo, ma di regolamento essenziale.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la prima parte dell'articolo 62, essendosi abbandonata l'ultima parte del medesimo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvata.)

« Art. 63. Provvede a che l'ispettore provinciale delle scuole elementari adempia ai suoi obblighi, ed impartisce al medesimo gli ordini e le istruzioni convenienti. »

(È approvato.)

« Art. 64. Sino all'emanazione della legge di cui all'articolo 4, impedisce che si aprano scuole e convitti d'istruzione e di educazione senza il legale permesso. »

(È approvato.)

« Art. 65. Concede l'approvazione di esercizio nel luogo ai maestri ed alle maestre di scuole pubbliche ed elementari, dopo che ne sia fatta la nomina regolarmente. »

(È approvato.)

« Art. 66. Inviola per l'adempimento dei lasciti pii a fa-

vore della istruzione; e qualora riconosca che le volontà dei testatori siano trasgredite, ne riferisce al ministro. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Quest'articolo differisce da quello del Ministero in quanto che quello dice che promuove gli atti giuridici per rivendicare i lasciti della pubblica istruzione.

Non è che io trovi che vi sia una grande differenza tra la redazione dell'ufficio centrale e quella del Ministero, ma faccio quest'osservazione unicamente perchè nella relazione è troppo severamente giudicata la disposizione ministeriale, credendo che si volesse dire che il provveditore ha il diritto di agire egli stesso per rivendicare presso i tribunali questi lasciti. Non era questa l'intenzione del ministro.

L'intendimento mio era che, dicendo *promuove*, si intendesse presso quell'amministrazione, presso quei comuni, la riscossione di questi lasciti, cioè eccitandoli a voler fare essi stessi gli atti giuridici e amministrativi per poter ottenere la riscossione e l'applicazione esatta di questi lasciti a pro della pubblica istruzione. Difatti il Ministero fino dal 1854 si è già occupato di questa materia coll'incaricare una Commissione di esaminare la natura dei diversi lasciti, particolarmente di quelli misti a pro dell'istruzione pubblica e del culto, affine appunto di rivendicare quella parte di questi lasciti, che, secondo la volontà dei testatori, deve essere destinata alla pubblica istruzione; lavoro che fu compiuto, e che presenta risultati molto soddisfacenti; dal medesimo si rileva come vi rimanesse in fine del 1854 una somma ragguardevole da rivendicare sopra questi lasciti, la somma, vale a dire, di lire 103,758; giacchè la totalità dei lasciti ascende a niente meno che a lire 1,676,000, per fondazioni a favore dell'istruzione pubblica.

Non si è dunque che per dare una maggiore sanzione a questa disposizione del potere esecutivo che si è voluto nella legge dichiarare che il provveditore deve con sollecitudine occuparsi anche a rivendicare i lasciti i quali furono distolti dalla pubblica istruzione.

L'intenzione del Ministero non era già dunque quella che il provveditore facesse egli stesso gli atti giuridici amministrativi, ma che unicamente ne li promovesse.

Data questa spiegazione, non ho difficoltà alcuna di accettare la redazione dell'ufficio centrale, perchè finalmente contiene lo stesso pensiero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Art. 67. Egli è autorizzato, in caso di urgenza, a dare quegli altri provvedimenti che siano necessari, i quali però non diventeranno definitivi finché non abbiano ottenuta l'approvazione dell'autorità superiore. »

(È approvato.)

Essendo l'ora avanzata, mi pare che si possa rimettere la discussione a domani alle due ore, tanto più che si hanno da riprodurre gli articoli già votati.

Ricorderò al Senato che, quando si possa compiere la discussione della presente legge, ve ne sono due altre all'ordine del giorno, cioè quella relativa agli ingegneri e quella per la leva marittima.

La seduta è levata alle ore 3.